

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARO e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1970

Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si presenta ha lo scopo di porre rimedio ad una situazione di paradossale ingiustizia, che attiene allo *status* personale di tutta una categoria di cittadini.

1. — Come è noto, l'articolo 269 del codice civile vigente ammise la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, oltre che nei casi di ratto o violenza carnale, già previsti dall'articolo 189 dell'abrogato codice civile del 1865, in una ulteriore serie di casi, elencati nei numeri 1, 2, 4 dello stesso articolo 269 (notoria convivenza dei genitori al tempo del concepimento; risultanza indiretta della paternità da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di paternità; possesso di stato di figlio naturale).

L'articolo 123 delle disposizioni transitorie del codice civile dispose peraltro, al primo e secondo comma, che l'innovazione si applicasse solo ai figli nati dal 1° luglio 1939 in poi; per i figli nati anteriormente a tale data l'azione continuava ad essere concessa solo nei limitati casi già previsti dall'articolo 189

del codice abrogato (ratto o stupro violento).

Il 23 febbraio 1963 è stata pubblicata la sentenza 16 febbraio 1963, n. 7, della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i ricordati primi due commi dell'articolo 123 delle disposizioni transitorie del codice civile. Rileva la Corte costituzionale che non è compatibile con gli articoli 3 e 30 della Costituzione una disparità di trattamento fra cittadini, quanto allo *status* familiare, fondata solo sul fatto accidentale della nascita anteriore o successiva ad una certa data.

2. — A seguito di ciò, numerosi figli naturali, nati prima del 1° luglio 1939, hanno proposto quell'azione di dichiarazione di paternità naturale, che era fino allora loro negata dall'articolo 123 delle disposizioni transitorie del codice civile.

Senonchè essi si sono sentiti opporre che erano decaduti dall'azione, non avendola proposta nel termine di due anni dal raggiungimento della maggiore età, previsto dal primo comma dell'articolo 271 del co-

dice civile. Difatti tutti i figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 erano divenuti maggiorenni prima del 1° luglio 1960: per tutti era adunque decorso il biennio dal raggiungimento della maggiore età.

Invano i figli naturali si sono difesi osservando che il termine di decadenza non poteva decorrere da tempo anteriore alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. La loro difesa è stata rigettata, anche da alcune recenti sentenze della Corte di cassazione, per il motivo che l'illegittimità costituzionale sarebbe un vizio originario della legge, che i figli naturali avrebbero dovuto far valere denunciando l'incostituzionalità della legge: la decadenza sarebbe perciò maturata.

Ed invano i figli naturali hanno denunciato, sotto diversi profili, l'illegittimità costituzionale dello stesso termine di decadenza disposto dall'articolo 271 del codice civile. Varie decisioni della Corte costituzionale hanno rigettato l'eccezione, perchè avrebbe importato conseguenze più ampie di quelle riguardanti il nostro problema: conseguenze che non si ravvisavano giustificate, o in ordine alle quali la Corte costituzionale si è ritenuta carente dei necessari poteri.

3. — Si sta pertanto verificando questa paradossale situazione: tutta la categoria di cittadini (i figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, che si trovino nelle condizioni previste dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 269 del codice civile), che si è riconosciuto essere stata posta dalle disposizioni transitorie del codice civile in una ingiusta e incostituzionale situazione d'inferiorità civile, viene condannata a rimanere in tale situazione. Tutta questa categoria di cittadini, ad eccezione di un solo individuo: colui che osò proporre la questione d'incostituzionalità.

E la ragione tecnica per cui oggi si nega a questa categoria di cittadini quella parità di diritti civili che era ieri loro negata dalla legge, si risolve anch'essa in una beffa alla sensibilità morale e politica: si tratta in sostanza del rimprovero, che viene rivolto a

questi cittadini, di aver rispettato e osservato la legge. In altre parole lo Stato italiano, che ieri negava un diritto per voce di una norma di legge, oggi torna a negarlo perchè la legge è stata rispettata, prima che fosse tolta di mezzo dalla Corte costituzionale.

4. — Non è qui il caso di addentrarsi nelle sottili questioni giuridiche che si sono dibattute, e tuttora si dibattono, fra i figli e i genitori naturali di cui si tratta: prima fra tutte quella relativa alla decorrenza degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, questione questa di enorme ampiezza e che influisce sulle situazioni più disperate.

Qui, in sede legislativa, s'impone un discorso politico di stringente conclusione.

Lo Stato democratico non può tollerare il protrarsi di una situazione d'ingiusta inferiorità civile di una categoria di cittadini (quando questa situazione di ingiusta inferiorità, si badi bene, non è opinabile, ma è riconosciuta come tale dalla Corte costituzionale).

Tanto meno lo Stato democratico può tollerare una situazione in cui un gruppo di cittadini ha ragione di lamentare un sostanziale inganno dello Stato nei suoi confronti: prima si nega un'azione, per legge; poi si riconosce che la legge è incostituzionale, ma si torna a negare l'azione perchè il cittadino ha ascoltato ed osservato la legge.

Rispondere a questi cittadini che proprio per la forza normativa della Costituzione essi avrebbero dovuto accorgersi dell'incostituzionalità dell'articolo 123 delle disposizioni transitorie del codice civile, costituirebbe palese ipocrisia: il contrasto della legge con i precetti generalissimi della Costituzione non era affatto rilevabile per semplice confronto; è ben noto che declaratorie di incostituzionalità sono state originate da ordinanze di rinvio di modesti giudici periferici, dopo che le stesse questioni erano state giudicate infondate da più alte magistrature, o non erano state viste da nessuno, per la loro difficoltà; in ogni caso l'errore è del le-

gislatore, che per riacquistare la fiducia dei cittadini deve ripararvi.

Di più: il coordinamento degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità con il rimanente ordinamento giuridico è un dovere del potere politico, espressamente previsto dall'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, che appunto per ciò prescrive la trasmissione della sentenza alle Camere.

La Corte costituzionale, infatti, non ha altro potere che amputare le leggi illegittime, ma non può sostituirsi al legislatore nel rimediare con norme positive agli scompensi ed agli scoordinamenti che l'imputazione determina. A ciò deve provvedere il legislatore: ma se il legislatore non vi provvede, neppure in un caso-limite come quello di cui si tratta, lo stesso sindacato della Corte costituzionale rischia di diventare non già uno strumento di costruzione di una società più civile, ma una fonte di scardinamento della società e di maggiori ingiustizie.

5. — Il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge che si presenta prevede un biennio dall'entrata in vigore della legge per l'esercizio dell'azione. Ovviamente la norma dovrà essere applicata anche in ogni fase e grado dei processi già pendenti; e ciò è espressamente previsto dal terzo comma.

Ma si è ritenuto di estendere il beneficio anche a coloro che non abbiano ancor promosso l'azione, neppure nel biennio dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, perchè essi potrebbero essere stati distolti dall'agire proprio dal timore della decadenza.

Il secondo comma nasce da una necessità di coordinamento. È necessario confermare, in sede di fissazione di un nuovo termine generale, il sistema già previsto dall'articolo 271, secondo comma, del codice civile, che prevede la possibilità di esercitare la azione nel biennio dal passaggio in giudicato della sentenza da cui risulta indirettamente la paternità o dalla scoperta del documento che contiene la dichiarazione di paternità, allorchè tale biennio scada dopo la scadenza del termine generale.

Il terzo comma dispone, come si è visto, l'applicabilità della legge, d'ufficio, in ogni fase e grado dei processi in corso: ad evitare che situazioni d'ingiustizia possano essere mantenute in virtù di sottili questioni processuali; e ad evitare così che la legge non vada a beneficio proprio di coloro che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, si sono dimostrati più solerti.

Il quarto comma prevede l'immediata operatività della legge, data l'urgenza di prevenire possibili giudicati.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

In deroga al primo comma dell'articolo 271 del codice civile, l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio nato prima del 1° luglio 1939, che si trovi nelle condizioni previste dai numeri 1, 2, 4 dell'articolo 269 del codice civile, entro i due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi preveduti dal numero 2 dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione giudiziale di paternità.

Nei processi in corso la presente legge si applica d'ufficio, in ogni fase e grado di giudizio.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.